

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (di seguito denominato "IRPET"), con sede in Firenze, via Pietro Dazzi n. 1, C.F. e P.I. 04355350481, rappresentato dal dr. Stefano Casini Benvenuti nato a Firenze il 16.08.1951 direttore IRPET in qualità di legale rappresentate, domiciliato per gli effetti del presente atto presso la sede dell'IRPET

E

la IUSS - Scuola Universitaria Superiore Pavia, C. F. 96049740184, con sede in Piazza della Vittoria, 15 – 27100 Pavia (in seguito indicata come IUSS), rappresentata dal Rettore, Prof. Riccardo Pietrabissa, in qualità di legale rappresentate, domiciliato per gli effetti del presente atto presso la sede

altresì qui di seguito indicati singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti"

PREMESSO CHE

- i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica, in relazione a quanto stabilito dall'art. 9 della Costituzione italiana, coordinandosi tra loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi pubblico-pubblico;

- i soggetti pubblici svolgono attività di didattica, ricerca e consulenza nel seguente campo Analisi economica e rischio ambientale
- che IRPET è ente pubblico di consulenza, sia per la Giunta regionale che per il Consiglio regionale della Toscana, per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione, ordinato dalla Regione Toscana con Legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 2 della sopra citata legge di ordinamento dell'IRPET, individua, al comma 1, tra i compiti istituzionali dell'Istituto, "lo studio della struttura socio economica regionale e delle sue trasformazioni, degli andamenti congiunturali e dei relativi strumenti analitici" (lett. a), nonché "la circolazione e la diffusione delle conoscenze e dei risultati di cui alla lett. a)[...]" (lett. e);
- relativamente a tali compiti, l'Istituto "stabilisce relazioni con altri enti di ricerca, anche esteri, uffici studi, istituti specializzati, dipartimenti universitari" (art. 2, comma 3, lett. a);
- nell'ambito dell'attività istituzionale di IRPET, di cui al Programma di attività approvato dal Comitato di Indirizzo e controllo per l'anno 2020 è tra l'altro previsto lo studio delle interrelazioni fra sistema economico e ambientale
- è dunque interesse dell'Istituto sviluppare una ricerca che preveda l'impatto economico dei rischi ambientali a scala locale

- tra gli obiettivi delle Parti vi è quello di favorire la trasversalità tra le discipline caratterizzanti la conoscenza e la mitigazione, attraverso le opportune contromisure dell'impatto economico degli effetti del cambiamento climatico;

- la creazione di sinergie tra pubbliche amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti in premessa, perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti a ciascuna dalla legge;

- le Parti dispongono di risorse umane e strumentali per l'esecuzione della ricerca comune;

- le Parti hanno individuato, al fine di disciplinare lo svolgimento di attività comuni, lo strumento dell'accordo concluso tra pubbliche amministrazioni ai sensi della seguente normativa: art. 5, comma 6 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; art. 11, commi 2 e 3 e art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Tale disciplina risulta essere applicabile atteso che:

- la cooperazione è finalizzata allo scambio di conoscenze, alla formazione e alla ricerca e pertanto risponde all'esigenza di conseguire gli obiettivi che le Parti hanno in comune;
- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico;
- le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione, sulla base del fatturato realizzato dalle stesse negli ultimi tre anni in tale specifico ambito.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

1.1 Le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione, così come gli allegati di seguito indicati e riportati in calce al presente accordo:

- Allegato 1: Disciplinare Tecnico
- Allegato 2: Disciplinare Economico;
- Allegato 3: Conti dedicati in via non esclusiva alle commesse pubbliche;
- Allegato 4: Codice etico e di comportamento;
- Allegato 5: Elenco contatti

Articolo 2 – Oggetto

2.1 Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti instaurano un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del seguente progetto “Stima degli impatti economici dei cambiamenti climatici”, la cui descrizione tecnica è riportata nell’Allegato 1 – Disciplinare Tecnico, che costituiscono parti integranti del presente accordo.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

3.1 Le Parti convengono di attuare il presente accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni attraverso lo svolgimento delle attività descritte nell’Allegato 1 al presente accordo di collaborazione.

3.2 Le Parti mettono a disposizione il proprio patrimonio di esperienza curriculare basato sulle proprie conoscenze pregresse e know-how.

3.3 Le Parti si impegnano inoltre a svolgere azioni condivise finalizzate

all'individuazione di metodologie opportune per l'esecuzione del progetto e collaboreranno per la realizzazione delle finalità del presente accordo, impegnandosi congiuntamente a realizzare le attività declinate nell'Allegato 1.

Le Parti si danno reciprocamente atto ed assumono formale impegno affinché tutte le attività oggetto del presente accordo vengano svolte con ricorso alle proprie risorse.

Articolo 4 – Responsabilità scientifica e referenti scientifici delle Parti

4.1 Le Parti individuano i seguenti referenti, che saranno responsabili dell'esecuzione delle attività così come descritte nell'Allegato 1:

- IRPET: Renato Paniccià

- IUSS: Prof. Mario Martina

4.3 L'eventuale sostituzione dei referenti dovrà essere comunicata tempestivamente mediante posta elettronica certificata indirizzata alle controparti: per IRPET xxx e per IUSS diram@pec-iusspavia.it.

4.4 Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnico-scientifica riguardanti il presente accordo di collaborazione dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati.

4.5 Sottoscrivendo il presente accordo di collaborazione, i referenti scientifici dichiarano espressamente di conoscere e accettarne le clausole e si impegnano a rispettare gli obblighi da esso derivanti.

Articolo 5 – Luogo di svolgimento

5.1 Il programma di ricerca descritto al precedente art. 2 sarà svolto presso le sedi delle Parti. Saranno previsti periodici incontri per il controllo dell'andamento delle

attività e la verifica delle metodologie e dei risultati, anche parziali, raggiunti.

Articolo 6 - Durata

6.1 Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione, laddove per data di sottoscrizione si intende la data di apposizione dell'ultima firma, e avrà la durata di 12 (dodici) mesi.

L'accordo si intenderà tacitamente risolto alla sua naturale scadenza, salvo che le Parti non intendano rinnovare la convenzione ed estendere il progetto mediante la sottoscrizione di un nuovo Allegato Tecnico via posta elettronica certificata agli indirizzi sopra indicati.

Articolo 7 – Contributo economico e modalità di trasferimento

7.1 Il contributo economico e le modalità di trasferimento per il complesso delle attività indicate nell'Allegato 1 – Disciplinare Tecnico sono specificate nell'Allegato 2 – Disciplinare Economico

7.2 Poiché l'oggetto dell'accordo di collaborazione è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dalle Parti ed il contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario, il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni.

7.3 Entro un mese dal termine delle attività, lo IUSS presenterà all'IRPET la rendicontazione documentata dei costi sostenuti. Tale rendicontazione avrà valore puramente informativo e IRPET non potrà pretendere la restituzione di eventuali somme non spese e/o impegnate.

7.4 L'IRPET corrisponderà il contributo allo IUSS sul conto indicato all'Allegato 3 al presente accordo di collaborazione, di cui costituisce parte sostanziale ed integrante.

La corresponsione delle singole rate del contributo avverrà previa emissione delle relative richieste di pagamento da parte dello IUSS a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nell'Allegato 5 al presente accordo di collaborazione.

L'IRPET effettuerà il trasferimento del contributo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle richieste presentate dai beneficiari.

7.5 Le Parti beneficiarie si impegnano a:

- non beneficiare, per le attività oggetto del presente accordo, di contributi che risultino, ai sensi di altre norme regionali, nazionali o comunitarie, incompatibili con il contributo che sarà erogato;
- mantenere per dieci anni, decorrenti dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione inerente i giustificativi di spesa e i pagamenti effettuati e a consentire, se richiesto, l'accesso a tali documenti e la loro verifica da parte di organi a ciò legittimati per legge.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

8.1 Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente accordo di collaborazione.

Qualora le transazioni relative al presente accordo di collaborazione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero di strumenti

considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente accordo di collaborazione si intende risolto di diritto.

5.2 Le Parti comunicano che i conti dedicati in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono quelli indicati nell'Allegato 3 al presente accordo di collaborazione.

Articolo 9 – Proprietà intellettuale

9.1 Benché, in forza del presente accordo, non sia – per quanto ragionevolmente definibile al momento della sottoscrizione – previsto lo svolgimento di attività rivolte al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione ovvero tutelabili attraverso privative industriali, le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare sugli eventuali risultati suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le Parti convengono inoltre sin d'ora ed accettano che tutti i risultati della ricerca, gli eventuali relativi diritti di proprietà intellettuale o le sue utilizzazioni industriali spetteranno in comproprietà, in ragione del contributo apportato da ciascuno alla ricerca, alle Parti e che nella stessa misura saranno ripartiti tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di tali diritti. Le Parti convengono che la gestione e l'uso dei diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca sarà regolato da apposito accordo, redatto nel rispetto dei regolamenti e delle policies delle Parti in materia di proprietà intellettuale.

Articolo 10 – Riservatezza

10.1 Le Parti si impegnano a considerare come riservate e confidenziali le informazioni ricevute e connesse allo svolgimento del presente accordo, nonché a proteggere tali informazioni con il principio di buona fede, usando precauzione e tutela non inferiori a quelle utilizzate per le proprie informazioni confidenziali e comunque con un livello di diligenza necessaria in conformità alla natura delle stesse.

10.2 Per “informazioni confidenziali” si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile (scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma tangibile), tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, know-how e, in genere, qualsiasi notizia di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, di titolarità e comunicate alle Parti riceventi, per l'esecuzione del presente accordo, per iscritto o trasmesse fisicamente. Tali Informazioni Confidenziali sono comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la specifica dicitura “Confidenziale” (di seguito indicate come “Informazioni Confidenziali”). Qualora siano trasmesse oralmente, dovranno essere riassunte ed indicate come Riservate/Confidenziali, antecedentemente alla loro trasmissione ovvero con successiva comunicazione scritta da trasmettere alla/e Parte/i ricevente/i entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla loro rivelazione.

10.3 Le Parti riceventi, sotto la propria responsabilità, si impegnano a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dallo scopo del presente accordo le

Informazioni Confidenziali che saranno fornite e/o comunque acquisite nell'esecuzione delle attività disciplinate dal presente accordo.

In particolare, le Parti riceventi si impegnano a:

- a) mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali;
- b) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per l'effettuazione delle attività oggetto del presente accordo;
- c) non copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali;
- d) non depositare domande di privative industriali aventi ad oggetto le Informazioni Confidenziali;
- e) limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e purché legati da vincoli di riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente accordo.

10.4 Rimane inteso che le Parti, all'interno della propria organizzazione, dovranno utilizzare un livello di sicurezza, nelle modalità di trasmissione e conservazione delle Informazioni Confidenziali, quantomeno equivalente a quello impiegato per le proprie Informazioni Confidenziali.

10.5 Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità qui stabilite non si applicano alle informazioni che:

- a) siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell'arte prima o al momento in cui vengono comunicate alla Parte ricevente;

- b) diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate alla Parte ricevente, per fatto non imputabile alla Parte ricevente medesima;
- c) siano state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi;
- d) siano state sviluppate indipendentemente dal personale delle Parti riceventi che non ha avuto accesso alle Informazioni Confidenziali.

10.6 Nel caso in cui una delle Parti sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti o altri provvedimenti emessi dall'autorità pubblica a svelare le informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, la Parte oggetto del provvedimento dovrà informare le altre Parti al fine di consentire loro di fare opposizione ai suddetti provvedimenti e – se richiesta – dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la Parte è legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.

10.7 Fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge, le Parti assicurano la regolarità dell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente clausola di riservatezza.

10.8 Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità stabiliti nel presente accordo cesseranno con il termine dell'accordo stesso.

10.9 In caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente accordo, le Parti riceventi dovranno:

- a) restituire alla Controparte ogni copia di tutti i documenti, pareri, rapporti, commenti o analisi degli stessi che contengano Informazioni Confidenziali;

b) cancellare o distruggere qualsiasi informazione registrata su computer o su altro strumento posseduto, custodito o controllato, fatta eccezione per le copie contenute nei sistemi di archiviazione automatica. In tal caso, qualora l'informazione venga ripristinata, sarà onere di tale Parte eliminarla.

10.10 Gli obblighi di cui al precedente comma non si applicano alle Informazioni Confidenziali di cui si dovrà mantenere copia in forza di un obbligo di legge.

10.11 Le Parti riceventi dovranno comunicare alla Controparte eventuali divulgazioni delle Informazioni Confidenziali di cui siano venute a conoscenza.

10.12 Le informazioni fornite dalla Controparte e quelle che non possano, con o senza elaborazione, essere derivate dalle Informazioni Confidenziali sono e resteranno di proprietà esclusiva della Controparte. Le Parti riceventi non acquisiranno alcun diritto, proprietà o licenza sulle Informazioni Confidenziali della Controparte

Articolo 11 – Pubblicazioni

11.1 I risultati della ricerca e gli elaborati finali saranno di proprietà delle Parti, che potranno farne liberamente uso nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

11.2 Le Parti potranno pubblicare i risultati per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, presentare i risultati a convegni, seminari o simili e i referenti scientifici potranno liberamente utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne presentazioni o pubblicazioni di carattere scientifico, fatti salvi i vincoli di riservatezza necessari al fine di procedere alla tutela dei diritti di proprietà industriale di cui al precedente art. 9. Qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile all'attività di ricerca disciplinata dal presente accordo di collaborazione dovrà fare menzione esplicita al fatto che si tratta di progetto svolto

in collaborazione tra le Parti.

Art. 12 – Utilizzo del nome e del logo delle Parti

12.1 Qualora, nell'attuazione delle attività previste dal presente accordo, dovesse rendersi necessario l'utilizzo del nome e/o del logo delle Parti, la Parte interessata all'utilizzo del nome e/o del logo dovrà presentare richiesta scritta di autorizzazione, da trasmettere via mail agli indirizzi indicati nell'Allegato 5 al presente accordo di collaborazione. Tale richiesta dovrà fare esplicito riferimento al presente accordo e dovrà contenere una dettagliata descrizione dell'evento o del prodotto sul quale si vorrebbe comparisse il nome e il logo della controparte. Eventuale materiale disponibile a qualificare meglio la richiesta (locandina dell'evento, anche in bozza, e/o bozza del prodotto) dovrà essere allegato alla richiesta. Il nome e/o il logo delle Parti potranno essere utilizzati solo in seguito ad esplicita e scritta autorizzazione.

Art. 13 – Trattamento del personale e obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

13.1 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo di collaborazione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

13.2 In relazione ai rischi specifici presenti nella sede ospitante, gli obblighi nei confronti del personale ospitato relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 09.04 2008, n. 81 e ss.mm.ii., compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, sono attribuiti alla Parte ospitante.

13.3 Il personale di tutte le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente

accordo di collaborazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 14 – Copertura assicurativa

14.1 Ciascuna Parte dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

I dettagli delle polizze assicurative possono essere richiesti dalle Parti scrivendo ai recapiti indicati nell'Allegato 5 al presente accordo di collaborazione.

14.2 Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il proprio personale (docenti, ricercatori e tecnici) gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 15 – Codice Etico e di Comportamento

16.1 Le Parti dichiarano di aver reciprocamente preso piena e completa visione dei codici etici e di comportamento elencati nell'Allegato 4, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente accordo di collaborazione.

16.2 Le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente accordo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei suddetti codici, nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'accordo di collaborazione stesso, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il le Parti si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

16.3 Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività del presente accordo di collaborazione, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D. Lgs. 08.06.2001, n. 231 e/o in violazione dei codici suindicati, tali comportamenti costituiscono inadempimento contrattuale.

Articolo 16 – Foro competente e legislazione applicabile

17.1 Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente accordo. Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, non risolubile amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il foro di Pavia.

Articolo 17 – Privacy

18.1 Ciascuna delle Parti si vincola, nell'attuazione del presente accordo di collaborazione, al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali".

18.2 Le Parti acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 al fine di dare attuazione alle finalità del presente accordo di collaborazione, anche con sistemi automatizzati (banche dati, archivi informatici e sistemi telematici), purché il suddetto trattamento avvenga esclusivamente da parte di personale autorizzato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità.

18.3 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, le Parti, ciascuna per le

rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato Regolamento UE 2016/679 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dal medesimo Regolamento UE 2016/679 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

18.4 I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimenti in Paesi extra UE. I dati saranno conservati per il periodo necessario all'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo di collaborazione e all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

18.5 I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- Istituto Regionale Programmazione economica della Toscana il titolare del trattamento dei dati è Stefano Casini Benvenuti rappresentante legale;
- Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia (IUSS): il titolare del trattamento dei dati personali è la Scuola Universitaria Superiore IUSS nella persona del Magnifico Rettore. Dati di contatto: sede Piazza della Vittoria, 15 - 27100 Pavia, PEC direzione@pec-iusspavia.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è la Dott.ssa Nadia Pazzi. Dati di contatto: dpo@iusspavia.it;

18.6 IRPET autorizza lo IUSS a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente accordo di collaborazione.

Articolo 18 – Registrazione e imposta di bollo

19.1 Il presente accordo, stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della

Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, i cui oneri saranno a carico della Parte richiedente la registrazione.

19.2 Il presente rapporto giuridico è altresì soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte prima, Allegato A al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, i cui oneri sono a carico del DICA. Gli oneri di bollo, nella misura di n. 3 (tre) marche da bollo del valore di Euro 16,00 (Euro sedici/00) cadauna, per un totale pari ad Euro 48,00 (Euro quarantotto/00), sono assolti in dello IUSS.

Articolo 19 – Clausole finali

20.1 L'accordo contiene la complessiva volontà delle Parti in merito all'oggetto dello stesso e sostituisce e supera, integralmente e a qualsiasi effetto, ogni precedente accordo, anche verbale, tra le stesse intercorso. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso atto ed accettato la clausola di deroga al foro competente prevista all'art. 17 e la limitazione del danno prevista al successivo art. 21.3.

20.2 Qualsiasi modifica all'accordo dovrà risultare da atto scritto, firmato per accettazione dai rappresentanti legali delle Parti.

20.3 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'accordo è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime.

Articolo 21 – Firma digitale

22.1 Il presente accordo è firmato digitalmente, in un unico originale, ai sensi del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82, successive modifiche, integrazioni e norme collegate; esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L' Istituto Regionale Programmazione economica della Toscana

Dott. Stefano Casini Benvenuti

F.to Stefano Casini Benvenuti

IUSS Scuola Universitaria Superiore Pavia

Il Rettore

Prof. Riccardo Pietrabissa

F.to Riccardo Pietrabissa

ALLEGATO 1 - DISCIPLINARE TECNICO

Obiettivi generali del progetto

L'obiettivo generale della collaborazione di ricerca è quello di sviluppare strumenti computazionali utili per una stima del rischio economico direttamente e indirettamente causato dal verificarsi di possibili eventi naturali estremi connessi ai cambiamenti climatici in atto.

Il progetto mira pertanto non solo a migliorare la comprensione dei rischi economici connessi ai cambiamenti climatici, ma anche a fornire un utile strumento di policy alle istituzioni di governo del territorio per identificare le aree e i settori maggiormente a rischio, così da permettere di indirizzare e definire in modo più efficace interventi preventivi volti a ridurre l'esposizione a diversi tipi di hazards.

Per realizzare questo obiettivo, il progetto combinerà modelli fisico-matematici per la definizione dei possibili scenari climatici, modelli ingegneristici per la valutazione del rischio e modelli economici per la valutazione degli effetti diretti e indiretti dei possibili danni causati da eventi naturali estremi.

Obiettivi specifici del progetto

Nello specifico il progetto si propone di sviluppare una metodologia che permetta di:

- Identificare diversi scenari climatici, le loro possibili ripercussioni territoriali in base a diversi livelli di aggregazione geografica e la probabilità di eventi naturali estremi di diverso tipo (come ad esempio, alluvioni, siccità prolungata, incendi, trombe d'aria) ad essi associata.
- Identificare i possibili danni fisici causati da eventi naturali estremi alle infrastrutture e agli assets fisici delle unità produttive dislocate in un certo

territorio e operanti in un determinato settore economico.

- Individuare sul piano economico le possibili ripercussioni dirette sull'operatività delle unità produttive coinvolte, e i possibili effetti indiretti alla luce delle relazioni di fornitura e di approvvigionamento che ogni unità impattata intrattiene con altre unità produttive a livello regionale, nazionale e internazionale.

Il progetto mira a sviluppare un metodo d'analisi facilmente replicabile per ogni regione del paese e, più in generale, per ogni unità geografica sufficientemente disaggregata per cui siano disponibili dati Input-Output e dati relativi alla composizione "tipica" degli assets fisici posseduti dalle unità produttive afferenti a ciascun settore economico.

Tuttavia, per evidenziare le potenzialità e i possibili utilizzi dell'approccio sviluppato, si utilizzeranno i dati relativi alla regione Toscana per una prima applicazione pratica.


Gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro sarà costituito da:

- IRPET: Dott. Renato Paniccià, Dott. Tommaso Ferraresi
- IUSS: Prof. Mario Martina, Dott. Alessandro Caiani, Dott. Marcello Arosio e da un assegnista di ricerca che sarà individuato.

Struttura del progetto

Figura 1 – Struttura del progetto



La figura 1 illustra graficamente la struttura del progetto e le interdipendenze tra i diversi blocchi modellistici che andranno integrati allo scopo di fornire una valutazione globale del possibile impatto economico, diretto e indiretto, associato a diversi tipi di hazards naturali.

Un primo blocco è relativo allo sviluppo di modelli di climatologia per la definizione, su base regionale, dei possibili scenari climatici. Obiettivo di tale blocco è pertanto quello di definire distribuzioni di probabilità relative al verificarsi di eventi estremi nelle diverse aree di una data regione, alla luce dell'evoluzione del clima nel breve, medio e lungo periodo.

Tali scenari saranno utilizzati come input per il blocco ingegneristico, che si propone di valutare i potenziali danni fisici causati alle unità produttive operanti sul territorio regionale. A tale scopo, si utilizzeranno dati forniti da IRPET e reperiti sulla banca dati ORBIS relativi alla localizzazione territoriale delle unità produttive, al settore di appartenenza secondo la classificazione ATECO e alla

composizione media degli assets fisici (ad es. macchinari, terreni, mezzi di trasporto, ecc.) delle unità operanti in ciascun settore.

Le stime di rischio fornite dal blocco ingegneristico saranno poi utilizzate come input dal blocco economico e combinati con i dati relativi alle relazioni Input-Output inter-settoriali e inter-regionali fornite da IRPET allo scopo di stimare quantitativamente gli impatti economici sia diretti (riduzione dei livelli di attività delle unità operative coinvolte) che indiretti (effetti su clienti e fornitori delle unità coinvolte). Tale valutazione potrà essere raffinata utilizzando dati ausiliari relativi, ad esempio, alla ripartizione delle aziende per dimensione in ciascuna area e settore economico, che permettano una valutazione più precisa degli impatti diretti a livello settoriale, e dunque una stima più precisa anche degli impatti globali.

Lo sviluppo del blocco climatico e del blocco ingegneristico, e la loro integrazione sarà responsabilità del gruppo di lavoro IUSS. Il gruppo di lavoro presso IRPET si impegnerà a fornire dati e supporto per la modellizzazione del blocco di valutazione degli impatti economici e a collaborare con il gruppo IUSS per la sua integrazione con le altre componenti del progetto.

Work packages e prodotti attesi

Work Package 1 – Definizione di modelli fisico-matematici per la definizione di scenari climatici in Italia su base regionale.

Work Package 2 – Definizione di modelli ingegneristici di valutazione del rischio per la definizione dei potenziali danni connessi al verificarsi di eventi climatici estremi.

Work Package 3 – Definizione di un modello inter-regionale Input-Output per la valutazione degli effetti diretti e indiretti a fronte di shocks dal lato della produzione impattanti unità produttive caratterizzate per localizzazione a attività

economica svolta.

Work Package 4 – Integrazione dei modelli sviluppati nei precedenti work package per una valutazione complessiva dei rischi e dei potenziali danni economici connessi ai cambiamenti climatici.

L'attività svolta nei 4 work package si tradurrà auspicabilmente nei seguenti prodotti.

- Un report tecnico che presenti la metodologia e la sua applicazione pilota alla regione Toscana, da sottoporre alla regione Toscana, e alle altre regioni italiane potenzialmente interessate, come strumento per la definizione delle politiche e degli interventi volti a mitigare i rischi connessi alla gestione dei cambiamenti climatici in atto.
- Almeno 1 articolo scientifico da sottoporre a riviste internazionali peer-reviewed, in ambito economico, ingegneristico o climatologico.

Work plan

Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi:

1. Fase preliminare (2 mesi): reperimento dei dati relativi a:

- Le relazioni Input Output Regionale tra settori economici definiti secondo la classificazione ATECO a livello delle regioni italiane.
- La composizione tipica degli assets fisici delle imprese operanti nel territorio oggetto d'indagine, classificate per settore ATECO di appartenenza.
- I possibili dati ausiliari relativi alla ripartizione per dimensione, fatturato, utili, o alla posizione finanziaria (solvibilità, liquidità, esposizione debitoria) delle unità produttive nel territorio oggetto

d'indagine che permettano migliorare l'identificazione dell'impatto di eventi estremi sull'operatività delle unità produttive impattate.

2. *Fase 1 (4 mesi)*: elaborazione in parallelo dei modelli afferenti ai diversi blocchi modellistici secondo le linee spiegate nelle sezioni precedenti del presente allegato.
3. *Fase 2 (3 mesi)*: integrazione dei blocchi modellistici.
4. *Fase 3 (3 mesi)*: realizzazione di una prima applicazione esemplificativa ad una regione italiana (Toscana) attraverso la simulazione di diversi scenari climatici possibili.

La scrittura dei report e degli articoli illustrati nella sezione “Work packages e prodotti attesi” del presente allegato avverrà durante le fasi 2 e 3 del progetto.

ALLEGATO 2 - DISCIPLINARE ECONOMICO

Per il completamento delle attività descritte nell'Allegato 1 – Disciplinare Tecnico:

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1 descritte nell'Allegato 1 – Disciplinare Tecnico: IRPET e IUSS collaboreranno tra di loro, impegnandosi reciprocamente a mettere a disposizione le risorse umane interne, le banche dati, la strumentazione informatica e metodologica in possesso, ciascuno in conformità alle rispettive normative.

Gli oneri complessivi previsti per lo svolgimento delle attività di collaborazione di cui al precedente art. 1, sono quantificati in europer la durata della Convenzione.

Ai predetti oneri partecipano:

- IRPET, con la messa a disposizione di risorse umane e con la strumentazioni in possesso, quantificate complessivamente in euro.....6.000,00 e con un contributo finanziario di euro 14.000,00 titolo di copertura di spese aggiuntive dirette ed indirette sostenute IUSS
- IUSS, con la messa a disposizione di risorse umane, Know-how e strumentazioni scientifiche, quantificate complessivamente in euro xxxx.

Il dettaglio degli oneri è precisato nel seguente prospetto:

<u>A. Oneri a carico di IRPET.</u>		
Costi del personale: dirigenti, ricercatori junior e senior		5000
Costi per l'uso di strumentazioni scientifiche e banche dati		1000
Contributo finanziario		14000
Totale oneri a carico di IRPET	euro	20000
<u>B. Oneri a carico di IUSS</u>		

Costi del personale		20000
Totale oneri a carico di IUSS	euro	20000
Totale oneri attività di collaborazione	euro	40000

IRPET provvederà ad erogare il contributo di euro 14.000,00 in due soluzioni, come nel dettaglio che segue:

- prima rata pari a €2.000,00 alla stipula del presente accordo;
- seconda rata pari a €5.000,00 al 31-12-2020
- seconda rata pari a €7.000,00 al termine del presente accordo.

Il versamento del contributo sarà effettuato da IRPET a seguito di presentazione di nota di addebito da parte di IUSS contenente gli estremi per effettuare il versamento.

Il contributo finanziario erogato da IRPET a IUSS costituisce supporto alle attività istituzionali di quest'ultimo, non confluisce nei proventi delle attività svolte da IUSS sul mercato ed è erogato con la sola finalità di parziale ristoro per i costi di personale e struttura sostenuti da IUSS.

Il contributo non costituisce imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del DPR 633/72, in quanto correlato ad attività rientrante nei compiti istituzionali di IRPET e del Dipartimento.

ALLEGATO 3 – CONTI DEDICATI IN VIA NON ESCLUSIVA ALLE COMMESSE PUBBLICHE

Beneficiario	Conto	Delegati
<p style="text-align: center;">IUSS</p>	<p>Conto di Tesoreria presso UBI BANCA SPA, Filiale di Pavia C.so Strada Nuova 63.</p> <p>Intestatario: Istituto Universitario di Studi Superiori IBAN- IT26S0311111300000000046604</p>	<p>Dott. Franco Corona – Direttore Generale della Scuola Universitaria di Studi Superiori – CF CRNFNC51T07B741G</p>

ALLEGATO 4 – CODICI ETICI E DI COMPORTAMENTO

IRPET	Codice di comportamento dei dipendenti IRPET approvato con determinazione del Direttore n.42 del 30.09.2019	http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2016/04/codice-comportamento_irpet_2019.pdf
IUSS	Codice etico e di comportamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS, emanato con Decreto Rettorale n. 211 – 2018, 19/12/2018	http://www.iusspavia.it/statuto-e-regolamenti

ALLEGATO 5 - CONTATTI

Le Parti di seguito specificano i contatti per la gestione scientifica ed amministrativa del presente accordo:

Istituto Regionale Programmazione economica della Toscana

Referente scientifico: Renato Paniccià – renato.paniccia@irpet.it

Aspetti amministrativi: Giulia Bonatti

E-mail: giulia.bonatti@irpet.it

PEC protocollo.irpet@postacert.toscana.it

Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

Referente scientifico: Prof. Mario Martina – mario.martina@iusspavia.it

Aspetti amministrativi: Dott.ssa Francesca Barone

E-mail: francesca.barone@iusspavia.it

PEC: diram@pec-iusspavia.it

Per richiesta autorizzazione nome e logo dello IUSS: organi@iusspavia.it